

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2014

Relazione l'assessore al Bilancio, Dott. Gianfranco Grigolon:

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una imposta riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa/tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con la presente delibera questo Comune approva le aliquote e le detrazioni del Tributo Servizi Indivisibili, ritenendo di confermare le aliquote IMU approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01.10.2012 e tutt'ora vigenti per le fattispecie non esentate da norme successive, mentre per la determinazione delle tariffe TARI si precisa che questo ente ha trasferito la competenza all'autorità di Bacino Padova Uno, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 17.12.2007, il quale gestirà la componente TARI approvandone aliquote e regolamento.

Dopo una attenta analisi della normativa in vigore, in particolare di tutti i provvedimenti normativi emanati dalla fine del 2013 in poi, relativi ai tagli ai trasferimenti delle risorse finanziarie a favore dei comuni, e soppesando gli effetti dell'applicazione generalizzata della TASI con unica aliquota base (1 per mille), soprattutto per alcune fattispecie imponibili (fabbricati produttivi) che si troverebbero a dover versare la nuova imposta in aggiunta all'IMU con aliquota del 7,6 per mille, si è ritenuto di applicare la TASI solo sull'abitazione principale e fabbricati ad essa equiparati, (totalmente esenti da IMU dal 2014), nonché sulle altre fattispecie di fabbricati esenti dall'IMU per effetto di norme di legge intervenute nel corso dell'anno 2013, quali i fabbricati costruiti o ristrutturati dalle imprese costruttrici rimasti invenduti (i cosiddetti "beni merce") oltre che sulle aree edificabili.

Le aliquote e detrazioni TASI che si intendono adottare sono le seguenti:

- › aliquota del 2,3 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze, nonché su altri fabbricati che non versano IMU in quanto esclusi per legge o per regolamento: immobili equiparati alle abitazioni principali, beni merce delle imprese costruttrici, alloggi di polizia e forze armate;
- › aliquota dell' 1 per mille sulle aree edificabili;
- › aliquota dello 0 per mille, quindi esclusione dalla TASI, per tutte le altre tipologie: fabbricati rurali ad uso strumentale ed altri fabbricati soggetti ad IMU, quali seconde case, negozi, uffici, capannoni industriali, laboratori artigiani;
- › detrazione pari all'imposta dovuta, quindi esclusione dalla TASI, per le famiglie in accertato stato di disagio economico, attestato dai Servizi Sociali e con ISEE inferiore a Euro 11.000,00.

Questa manovra, in base alle previsioni degli uffici Ragioneria e Tributi, garantisce il gettito necessario a compensare le minori entrate dovute alla mancata copertura, da parte del Governo, del gettito IMU degli immobili esentati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi dal 669 al 689, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATI:

- › l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- › l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;
- › il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che, in materia di aliquote TASI, la L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) così prevede:

- › ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 l'aliquota base della TASI per l'anno 2014 è pari all'1 per mille e l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille, per finanziare eventuali detrazioni d'imposta;
- › il comma 676 dà la possibilità ai comuni di ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento o anche di diversificare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, tenendo presente comunque che non si può superare l'aliquota massima stabilita per l'IMU, sommando le aliquote IMU e TASI applicate per la stessa tipologia di immobile, con eccezione per i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali l'aliquota massima della TASI non può superare il limite dell'1 per mille;

- › in base al comma 682 lettera b) punto 2, nonché in virtù dell'espresso rinvio operato dal Regolamento IUC approvato dal Comune di San Martino di Lupari, ai fini della determinazione delle tariffe TASI è necessario individuare i servizi indivisibili, con l'indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, anche solo parzialmente;
- › a norma del comma 683 le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione dell'immobile;

ATTESO che:

- › l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 676, della Legge 147/2013;
- › a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole del Revisore unico del Conto dott. Giorgio Bonaldo;

VISTO l'allegato parere espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 dal Responsabile della 2^a Area "Economico Finanziaria" dott. Agostino Battaglia;

CON VOTI favorevoli n. contrari n. astenuti n. espressi dai consiglieri presenti n. e
votanti n. ,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo per i servizi indivisibili) per l'anno 2014:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
- Abitazione principale con relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7) e fabbricati ad esse assimilati ai fini IMU	2,3 per mille
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari	
- Immobili posseduti e non locati dal personale appartenente a forze armate, polizia, vigili del fuoco, carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le	

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	
Altri fabbricati non descritti ai punti precedenti	0,0 per mille
Aree edificabili	1,0 per mille

3) di approvare altresì le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2014:

Contribuenti in accertato stato di disagio economico, con ISEE inferiore al a Euro 11.000,00 ed attestazione rilasciata dai Servizi Socio Assistenziali da presentare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre	detrazione pari all'imposta dovuta
--	------------------------------------

4) di determinare per l'anno 2014 i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura concorre il gettito TASI, come segue:

Servizi	Costi previsti €
MANUTENZIONE STRADE	328.700,00
VERDE PUBBLICO, TUTELA DEL TERRITORIO	35.000,00
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	382.760,00
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	236.129,00
ISTRUZIONE, BIBLIOTECA	283.797,00
TOTALE PREVISTO PER IL 2014	1.266.386,00

5) di dare atto che:

- le aliquote e detrazioni approvate col presente atto decorrono dal 1° gennaio 2014;
- le aliquote rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 147/2013;
- il gettito del tributo, stimato in € 1.042.000, consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili sopra richiamati pari al 82,28%;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda all'apposito "CAPO III - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)" del Regolamento Comunale dell'Imposta Unica Comunale IUC.

6) di trasmettere telematicamente il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il Portale del federalismo Fiscale, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Stante l'urgenza, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente legalmente espressi dai consiglieri presenti e votanti n. ~~15~~, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.